

POLITECNICO DI TORINO



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ PER
L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI TRIENNALI DEI
PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO PRESSO IL POLITECNICO
DI TORINO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 30.12.2010, N.
240.**

Art. 1

Oggetto

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano le modalità di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato del Politecnico di Torino.
2. Tale valutazione è finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'art. 8 della Legge 240/2010, attraverso l'emanazione di un giudizio positivo/negativo ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 14, della Legge 240/2010.
3. Nello specifico le disposizioni del Regolamento si applicano:
 - a. ai professori chiamati ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6, della Legge 240/2010, al compimento del primo triennio di effettivo servizio e a ogni successivo triennio;
 - b. ai professori e ai ricercatori in servizio al compimento del triennio immediatamente successivo al completamento del periodo utile all'attribuzione dello scatto biennale di cui al sistema retributivo previgente e a ogni successivo triennio.

Art. 2

Modalità di presentazione delle domande

1. L'Amministrazione invia, entro due mesi dal compimento del triennio di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, un'apposita comunicazione ai professori e ai ricercatori aventi titolo.
2. I professori ed i ricercatori aventi titolo presentano la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni accademici precedenti e la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale triennale, utilizzando l'apposita procedura su cui l'Amministrazione rende disponibili i dati, oggetto di valutazione, già in suo possesso.

Art. 3

Criteri di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, l'attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolte.
2. La valutazione è effettuata secondo criteri di merito didattico, scientifico e di svolgimento delle attività gestionali tenendo conto di quanto previsto dai successivi commi.
3. Per i professori di I e II fascia la valutazione è considerata positiva se nei tre anni accademici di riferimento essi abbiano svolto i compiti didattici affidati e si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a. abbiano nel triennio accademico di riferimento, almeno 2 prodotti di ricerca caricati nel Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS);
 - b. abbiano svolto incarichi gestionali per almeno un anno nel triennio di riferimento.
4. Per i ricercatori la valutazione è considerata positiva se nei tre anni accademici di riferimento si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
- a. abbiano svolto attività didattica frontale e/o integrativa per almeno 180 ore complessive nel triennio;
 - b. abbiano effettuato nel triennio accademico di riferimento, almeno 2 prodotti di ricerca caricati nel Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS);
 - c. abbiano svolto incarichi gestionali per almeno un anno nel triennio di riferimento.
5. Ai fini del presente regolamento sono considerati incarichi gestionali:
- a. essere componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico del Politecnico di Torino;
 - b. gli incarichi di Rettore, Pro Rettore, Vice Rettore, Direttore di Dipartimento, Direttore della Scuola di Dottorato, Direttore della Scuola di Master e Formazione Permanente, Presidente del Comitato Paritetico per la didattica, Coordinatore di Collegio di Corso di Studio;
 - c. altri incarichi ritenuti di particolare rilevanza secondo la valutazione di cui all'art. 4 comma 2.
6. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi e i prodotti della ricerca da valutare di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono ridotti del 50%.
7. Nei casi di aspettativa senza assegni i professori e i ricercatori non possono richiedere l'attribuzione dello scatto.
8. I professori e i ricercatori che abbiano ricevuto una valutazione negativa non possono richiedere l'attribuzione dello scatto prima che sia trascorso almeno un anno accademico.

Articolo 4

Valutazione

1. Il responsabile del procedimento, con il supporto dell'unità organizzativa competente, istruisce la procedura di valutazione e, nei casi in cui appaiono non soddisfatti i criteri di cui al precedente art. 3 o nei casi di dubbia applicazione, sottopone la stessa ad una Commissione composta da tre membri effettivi e tre supplenti, designati dal Senato Accademico tra i professori e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Il Rettore può chiamare a

partecipare ai lavori della commissione uno o più membri supplenti in caso di indisponibilità o incompatibilità di uno o più membri effettivi.

2. La Commissione, può tenere in considerazione la presenza di eventuali attività di didattica, di ricerca e gestionali di particolare rilevanza svolte nel triennio.
3. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della valutazione e manifesta il giudizio sull'attribuzione dello scatto stipendiale.
4. Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul portale dell'Ateneo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante comunicazione via email.
5. Gli scatti stipendiali sono attribuiti con decreto del Rettore.
6. Nel caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente confluisce nel Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

Articolo 5

Reclami

1. Eventuali reclami potranno essere presentati al Rettore, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'approvazione degli atti sul portale dell'Ateneo. Il Rettore si esprimerà nel successivo termine di 20 giorni.

Articolo 6

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.

Articolo 7

Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento approvato dagli organi competenti è emanato dal Rettore ed è reso pubblico sul sito di Ateneo.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.